

# Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sull'ammissione alle scuole universitarie professionali e agli istituti universitari professionali

20 maggio 2021

## 1. Situazione iniziale

Le condizioni per accedere alle scuole universitarie svizzere sono disciplinate nella legge federale del 30 settembre 2011<sup>1</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Più precisamente, gli articoli 23–25 LPSU definiscono le condizioni d'ammissione alle università cantonali e ai PF, alle alte scuole pedagogiche e alle scuole universitarie professionali (SUP). L'articolo 73 LPSU contiene disposizioni transitorie sull'ammissione alle SUP: queste riprendono le disposizioni della legge sulle scuole universitarie professionali, non più in vigore, e garantiscono così il mantenimento delle condizioni d'ammissione precedenti. Queste condizioni valgono fino a quando il Consiglio delle scuole universitarie non si avvale della sua competenza di specificarle e integrarle per i singoli settori di studio (art. 25 cpv. 2 LPSU).

Su mandato del Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza specializzata ha istituito un gruppo di lavoro che ha analizzato come trasporre le disposizioni transitorie in un'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie basata sugli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 1 e 25 capoverso 2 LPSU e ha elaborato a tal fine un apposito progetto che tiene conto delle basi legali vigenti. Queste sono: gli articoli 25 capoverso 1 e 73 LPSU, l'ordinanza del 2 settembre 2005<sup>2</sup> del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali (ordinanza d'ammissione DEFR), i profili della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione<sup>3</sup> (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità<sup>4</sup> (CDS) nonché il documento del 29 ottobre 2015<sup>5</sup> sulle «Best Practice» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (in tedesco e francese).

Conformemente al suo mandato, il gruppo di lavoro non ha abolito percorsi d'ammissione vigenti né ha aggiunto percorsi nuovi. La Conferenza specializzata e il gruppo di lavoro non hanno quindi proposto di modificare nella sostanza i percorsi d'ammissione in vigore. Dall'analisi delle eventuali incompatibilità tra le disposizioni d'ammissione e l'articolo 25 LPSU il gruppo di lavoro ha constatato che le regole vigenti per il settore sanitario sono parzialmente contrarie all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU (cfr. profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13 maggio 2004 della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità [CDS], art. 4.4.1 lett. b). Secondo l'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU in combinato disposto con l'articolo 4.4.1 lettera b del profilo della CDS, nel caso dei titolari di una maturità liceale le scuole universitarie professionali possono attualmente subordinare l'accesso ai cicli di studio bachelor della sanità all'assolvimento di moduli complementari «all'inizio, durante oppure prima di concludere la formazione SUP». Questa disposizione è parzialmente in contrasto con l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU, secondo cui i titolari di una maturità liceale devono aver maturato – *prima* di essere ammessi al primo livello di studio SUP – un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso loro di acquisire conoscenze pratiche e teoriche in una professione connessa con il settore di studio scelto. Lo stesso

---

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.715

<sup>3</sup> Profilo delle scuole universitarie d'arti visive e di arti applicate del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di musica del 10.6.1999 della CDPE

Profilo delle scuole universitarie di teatro del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali del 10.6.1999 della CDPE

Profilo della formazione per il lavoro sociale nel quadro delle scuole universitarie professionali del 4/5.11.1999 della CDPE

<sup>4</sup> Profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13.5.2004 della CDS

<sup>5</sup> [swissuniversities.ch](http://swissuniversities.ch) > Temi > Studi > Ammissione alle scuole universitarie professionali

dicasi per i titolari di una maturità professionale che non hanno concluso una formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio scelto.

Le condizioni d'ammissione al settore di studio della sanità rimangono pertanto escluse dal campo d'applicazione del progetto di ordinanza. A questo riguardo, alla fine del 2019 il Consiglio delle scuole universitarie ha invitato swissuniversities a proporre una soluzione compatibile con l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU.

Il progetto di ordinanza elaborato dal gruppo di lavoro è stato posto in consultazione dal Consiglio delle scuole universitarie, che dopo aver preso conoscenza, il 26 novembre 2020, dei risultati emersi l'ha modificato in quattro punti (integrazione del campo specifico dello sport, adeguamento della disposizione sull'ammissione con esame per professionisti particolarmente qualificati, accostamento delle disposizioni d'ammissione per il settore di studio del design a quelle per il settore di studio di musica, teatro e altre arti, specificazione dei requisiti dell'esperienza lavorativa). Per il momento il Consiglio delle scuole universitarie ha completamente escluso la regolamentazione sull'ammissione al livello bachelor del settore di studio della sanità. Dopo aver discusso la proposta d'ammissione presentata da swissuniversities, infatti, l'ha respinta ritenendola insufficientemente motivata e ha commissionato una propria analisi. L'ammissione al settore di studio della sanità rimane pertanto disciplinata dalla disposizione transitoria dell'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU (che fa riferimento al profilo della formazione in campo sanitario della CDS).

I passaggi all'interno del settore terziario non sono oggetto della presente ordinanza, che disciplina invece quelli tra il livello secondario II e le scuole universitarie professionali. Per promuovere la permeabilità tra la formazione professionale superiore e le SUP, swissuniversities ha elaborato nelle già citate «Best Practice» – su incarico della SEFRI e d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro – le modalità per l'ammissione alle SUP dei titolari di una formazione professionale superiore. Queste modalità sono finalizzate a rafforzare e promuovere la permeabilità tra formazione professionale superiore e SUP. L'importanza delle «Best Practice» ai fini di un'attuazione uniforme delle condizioni d'ammissione da parte delle SUP (anche per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi stranieri e le ammissioni «su dossier») è e rimane indiscussa. Una volta che la presente ordinanza sarà stata approvata, swissuniversities adeguerà di conseguenza le sue «Best Practice».

Con l'emanazione del presente atto normativo il Consiglio delle scuole universitarie raggruppa in un'unica ordinanza le disposizioni sull'ammissione al settore delle SUP basate sull'articolo 73 LPSU, che oggi sono sparse in diversi atti normativi (ordinanza d'ammissione DEFR, Profili CDPE).

## **2. Commento ai singoli articoli**

### ***Titolo dell'ordinanza***

L'ordinanza disciplina l'ammissione alle SUP e agli istituti universitari professionali. Mentre un'università o una SUP è caratterizzata da un'offerta multidisciplinare, gli istituti universitari e universitari professionali propongono insegnamento, ricerca e prestazioni di servizio in un solo settore tematico (art. 30 cpv. 1 lett. b LEHE; art. 8 cpv. 1 ordinanza sull'accREDITAMENTO LEHE). Attualmente ci sono due istituti SUP nello spazio universitario svizzero: la Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) e la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

### ***Sezione 1      Oggetto***

#### ***Art. 1***

Secondo il capoverso 1, l'ordinanza in questione disciplina l'ammissione agli studi di livello bachelor delle SUP nei settori di studio tecnica e tecnologia dell'informazione, architettura, edilizia e progettazione, chimica e scienze della vita, agricoltura ed economia forestale, economia e servizi, design, lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport.

L'enumerazione esplicita dei settori di studio serve a chiarire l'oggetto della presente ordinanza e a differenziare i singoli titoli di formazione e quelli equivalenti (cfr. Messaggio relativo alla LSPU, FF 2009 3925).

Il settore di studio sport è stato integrato nell'elenco su richiesta dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo). L'obiettivo dell'inclusione è che, come per gli altri settori di studio, si creino requisiti uniformi in tutta la Svizzera per l'ammissione agli studi di bachelor nel settore di studio sport. Va notato che la SUFSM, come "altro istituto federale di istruzione superiore" secondo l'articolo 2 capoverso 3 LPSU, rientra anche nel campo di applicazione dell'articolo 25 capoverso 1 LPSU e delle disposizioni di attuazione del Consiglio delle scuole universitarie secondo il capoverso 2. In questa ordinanza, tuttavia, il Consiglio delle scuole universitarie non regola in dettaglio i requisiti di ammissione per la SUFSM, ma piuttosto per i corsi di studio nel settore dello sport in generale: I programmi di bachelor nel settore dello sport possono essere offerti anche da SUP o da istituti universitari professionali cantonali o privati. Le disposizioni che riguardano specificamente il settore di studio sport sono in linea con le regolamentazioni della collettività responsabile attualmente in vigore per la SUFSM. A questo proposito, va notato che l'UFSPo sta rivedendo le disposizioni relative alla SUFSM (LFSpo e O-SUFSM).

Secondo il capoverso 2, per l'ammissione agli studi di livello bachelor nel settore di studio della sanità rimane valida la disposizione transitoria dell'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU (cfr. le spiegazioni del cap. 1).

## **Sezione 2 Ammissione con o senza esame d'ammissione**

### *Art. 2 Senza esame d'ammissione*

Secondo il capoverso 2, i titolari di una formazione di cultura generale equivalente acquisita in altro modo rispetto alle maturità elencate al capoverso 1 possono accedere senza esame ai settori di studio lavoro sociale, psicologia applicata, linguistica applicata, musica, teatro e altre arti, design e sport, purché siano in grado di comprovare un'esperienza lavorativa di almeno un anno conformemente alla sezione 4 (art. 7–12). Come fatto finora, le SUP e gli istituti universitari professionali potranno quindi ammettere agli studi di livello bachelor i diplomati di istituti scolastici privati, come ad esempio quelli della scuola Rudolf Steiner. Questa disposizione è stata ripresa dalle condizioni d'ammissione vigenti nei profili del lavoro sociale (art. 4.4 lett. g), della psicologia applicata (art. 4.4 lett. g), della linguistica applicata (art. 4.4 lett. f), della musica (art. 4.4 lett. f), del teatro (art. 4.4 lett. f) e delle arti visive e applicate (art. 4.4 lett. g).

### *Art. 3 Con esame d'ammissione*

Il capoverso 1 dispone che nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi e del design, le SUP e gli istituti universitari professionali possono prevedere che i candidati a partire dai 25 anni d'età titolari di una formazione di livello secondario II di almeno tre anni e con un'esperienza lavorativa secondo la sezione 4 (art. 7–12) di almeno un anno possano accedere agli studi di livello bachelor delle SUP previo superamento di un esame d'ammissione.

Secondo il capoverso 2, questo esame deve garantire che i candidati dispongano del livello formativo corrispondente a quello della maturità professionale (competenze linguistiche comprese). La prova del livello di maturità professionale – cioè del livello richiesto per accedere a una SUP – serve a dimostrare che i candidati sono all'altezza di tale percorso formativo.

Questa disposizione riprende quella precedente dell'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza d'ammissione DEFR, ma sottolinea il principio della promozione della permeabilità introducendo il limite d'età dei 25 anni: a partire da questa età i candidati possono recuperare la maturità ordinaria o sostenere un esame d'ammissione equivalente eventualmente offerto dalle SUP o dagli istituti universitari professionali<sup>6</sup>. La possibilità di accedere a una scuola universitaria senza maturità, ma con esame d'ammissione per candidati a partire dai 25 anni, viene offerta dall'Università di Lucerna (esame in 5 materie, AFC, esperienza professionale di almeno 2 anni) e dall'Università a distanza Svizzera (FernUni). Per i candidati sprovvisti di maturità l'Università di Neuchâtel prevede una procedura d'ammissione con

<sup>6</sup> Con l'adozione dell'ordinanza il 20 maggio 2021, il Consiglio dell'Università ha inoltre ribadito che si aspetta dalle SUP che esse continuino ad applicare una certa moderazione per quanto riguarda l'ammissione con esame d'ammissione dell'articolo 3. Il numero di ammissioni basate su questa disposizione dovrebbe rimanere entro i limiti attuali e questo percorso d'ammissione non dovrebbe portare a un indebolimento del diploma di maturità professionale.

colloquio ed esami (non prima del 5° anno dal conseguimento del titolo di livello secondario II e con 3 anni di esperienza professionale). All'Università di Losanna i candidati senza maturità possono essere ammessi già a partire dal 20° anno d'età, previo superamento di un esame d'ammissione. Le università di Zurigo e i due politecnici federali, invece, non prevedono alcun limite d'età per i candidati che intendono sostenere l'esame d'ammissione. Le università di Ginevra, di Losanna e della Svizzera italiana (USI) prevedono, infine, la possibilità di un'ammissione «su dossier» per i candidati a partire dai 25 anni.

### **Sezione 3      *Ulteriori condizioni d'ammissione e ammissione agevolata***

Agli articoli 4–6 sono riportate le ulteriori condizioni d'ammissione dei singoli settori di studio. Queste sono state riprese dalle disposizioni vigenti dei profili della CDPE già citati nonché dalle regolamentazioni della Confederazione per la SUFSM.

#### **Art. 4    *Design, musica, arti figurative, teatro e altre arti nonché sport***

Conformemente al capoverso 1, in vista dell'ammissione a questi settori di studio i candidati devono sottoporsi a una prova attitudinale per dimostrare di possedere le specifiche competenze artistiche, creative o sportive richieste. Questa regola tiene anche conto della precedente pratica adottata dalle SUP nel settore di studio del design.

Secondo il capoverso 2, le SUP e gli istituti universitari professionali possono stabilire, per gli studi settori della musica e dello sport, ulteriori condizioni d'ammissione se questi studi richiedono abilità specifiche o esperienza professionale. Ad esempio l'ammissione al settore di studio dello sport è subordinata al possesso di competenze in materia di salvataggio.

Il capoverso 3 riprende la possibilità di derogare alla condizione secondo cui è necessaria una formazione di livello secondario II. Nel caso di candidati dotati di talento artistico o creativo straordinario le SUP e gli istituti universitari professionali possono rinunciare a questo requisito nei settori di studio del design, della musica, del teatro e delle altre arti (cosiddetta «Geniusregelung»).

Il capoverso 4 tiene conto del fatto che il riconoscimento dei diplomi per insegnanti compete alla CDPE. Il regolamento della CDPE contiene anche disposizioni sull'ammissione alle formazioni per l'insegnamento nei settori di studio delle arti figurative e della musica. Il capoverso rinvia pertanto alle disposizioni del diritto intercantonale della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento<sup>7</sup>.

#### **Art. 5    *Lavoro sociale e psicologia applicata***

Nel settore di studio del lavoro sociale le SUP e gli istituti universitari professionali possono, prima dell'inizio del primo semestre, sottoporre i candidati a una prova attitudinale per verificare la loro idoneità. Questa possibilità sussiste già oggi in virtù del profilo della formazione per il lavoro sociale della CDPE (art. 4.4).

Nel settore di studio della psicologia applicata i candidati devono sottoporsi, prima dell'inizio del primo semestre, a una valutazione psicologica attitudinale. Questa disposizione corrisponde all'articolo 4.4 vigente del profilo della formazione in psicologia applicata della CDPE.

#### **Art. 6    *Linguistica applicata***

Questo articolo riprende i requisiti d'ammissione formulati nel profilo della formazione in linguistica applicata della CDPE (art. 4.4). Prima dell'inizio del primo semestre i candidati devono sostenere un esame linguistico per dimostrare di possedere le competenze linguistiche e le abilità richieste ai fini degli studi.

### **Sezione 4      *Requisiti dell'esperienza lavorativa***

#### **Art. 7    *Disposizioni generali***

Il capoverso 1 riprende la condizione di fondo di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPSU, secondo cui i candidati devono disporre di un'esperienza lavorativa di almeno un anno che abbia permesso loro

<sup>7</sup> [www.edk.ch](http://www.edk.ch) > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2.10

«di acquisire conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il settore di studio scelto». L'esperienza lavorativa deve essere comprovata dai candidati che possiedono una maturità liceale (art. 2 cpv. 1 lett. c) o una maturità professionale senza formazione professionale di base in una professione connessa con il settore di studio oppure una maturità specializzata di un indirizzo non connesso con il settore di studio (art. 2 cpv. 1 lett. d).

Il capoverso 2 riprende la regolamentazione vigente sancita dall'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza d'ammissione DEFR, secondo cui «l'esperienza lavorativa può essere acquisita in un'azienda o in un altro centro di formazione adeguato».

#### *Art. 8 Requisiti dell'esperienza lavorativa: cataloghi di competenze per settori di studio specifici*

I capoversi 1-3 riprendono l'obbligo vigente di elaborare dei cataloghi di competenze nei settori della tecnica e dell'economia (cfr. art. 5 cpv. 2 ordinanza d'ammissione DEFR). Questi cataloghi non dovranno più essere trasmessi per conoscenza alla SEFRI, bensì al Consiglio delle scuole universitarie. Nei settori citati le SUP e gli istituti universitari professionali hanno definito i requisiti dell'esperienza lavorativa nelle «Best Practice»<sup>8</sup> di swissuniversities. Oltre a contenere i suddetti cataloghi, le «Best Practice» illustrano i processi e le procedure rilevanti, mettono a disposizione strumenti adeguati e spiegano i requisiti per i controlli delle competenze.

#### *Art. 9 Design*

L'articolo 9 tiene conto delle specificità del settore di studio del design, relativamente al quale le SUP e gli istituti universitari professionali possono disporre che l'esperienza lavorativa di un anno sia sostituita da un corso artistico preliminare di durata equivalente.

#### *Art. 10 e 11*

Per quanto riguarda i settori di studio del lavoro sociale e della psicologia applicata, gli articoli 10 e 11 riprendono i requisiti dell'esperienza lavorativa di un anno previsti nei rispettivi profili della CDPE. Come in passato, in questi settori non sussiste l'obbligo di elaborare cataloghi di competenze.

#### *Art. 12 Linguistica applicata, musica, teatro e altre arti nonché sport*

I requisiti dell'esperienza lavorativa nei settori di studio della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti nonché dello sport sono diversi da quelli degli altri settori di studio. Ai fini dell'ammissione a questi studi, l'acquisizione delle competenze linguistiche, artistiche e sportive è equiparata all'esperienza lavorativa di un anno negli altri settori. Il possesso di queste competenze viene verificato dalle SUP e dagli istituti universitari professionali nell'ambito di una procedura d'ammissione formale.

### **Sezione 5 Entrata in vigore**

Il Consiglio delle scuole universitarie ha disposto che l'ordinanza in questione entri in vigore il 1° gennaio 2022 (art. 13).

### **3. Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa**

L'ordinanza d'ammissione DEFR contiene al momento anche un articolo 5a sull'ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT). Questa disposizione non è stata ripresa nel progetto del Consiglio delle scuole universitarie perché non rientra direttamente nella sua sfera di competenza. Conformemente all'articolo 58 dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero<sup>9</sup> (O-LPSU), è stata introdotta dal DEFR su incarico del Consiglio federale per far fronte alla carenza di personale qualificato. Questa misura, circoscritta al periodo 2015– 2019, è stata valutata nel 2019. Il Consiglio delle scuole universitarie ha preso atto dei risultati di questa valutazione in occasione della sua riunione del 29 novembre 2019 e ha deciso di chiedere al Consiglio federale e al DEFR di prolungare la fase pilota. Con la modifica del 26 febbraio 2020, il Consiglio federale e il DEFR hanno prolungato la validità

<sup>8</sup> Esperienza lavorativa per i campi tecnica e economia, Best Practice, 15-17 maggio 2017; [www.swissuniversities.ch](http://www.swissuniversities.ch) > Temi > Insegnamento > Esperienza lavorativa

<sup>9</sup> RS 414.201

dell'articolo 58 O-LPSU e dell'articolo 5a dell'ordinanza d'ammissione DEFR. L'articolo 5a dovrà rimanere in vigore per un periodo di tempo limitato anche dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie. Una volta che quest'ultima sarà stata adottata, DEFR/SEFRI provvederanno a modificare di conseguenza l'ordinanza d'ammissione DEFR e a garantire che entri in vigore il 1° gennaio 2022.

*Art. 5a Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata*

<sup>1</sup> *Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) i titolari di un attestato federale di maturità professionale conformemente all'articolo 2 o i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale conformemente all'articolo 3 che non dispongono di un'esperienza lavorativa di un anno possono, senza esame, essere ammessi in via sperimentale ai cicli di studio con pratica integrata che iniziano negli anni accademici 2015–2025.*

<sup>2</sup> *L'ammissione di cui al capoverso 1 si applica ai cicli di studio nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, nonché ai cicli di studio nei campi dell'ingegneria civile, della biotecnologia, della chimica, della tecnica del legno, delle tecnologie della scienza della vita, delle tecnologie della vita e delle scienze della vita molecolare.*

<sup>3</sup> *L'ammissione è concessa alle condizioni seguenti:*

- a. il ciclo bachelor dura quattro anni;*
- b. la parte pratica svolta all'interno di un'impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi;*
- c. il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria professionale;*
- d. il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni concluso con un'impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale.*

<sup>4</sup> *La sperimentazione di cui al capoverso 1 sarà valutata dalla SEFRI nel 2023. La SEFRI valuta in particolare gli effetti dell'ammissione sperimentale sul numero di studenti, sulla domanda, sulla permanenza dei diplomati nel mercato del lavoro e sull'orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati. Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all'attenzione del Consiglio federale.*